Cenni di storia del Diritto Romano

Pasquale GALLO

Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi. Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere

(Ulpiano)

Gravisca, 05.09.2025

Premessa

Questo breve scritto tratta da una vecchia pubblicazione di Giacomo Castrucci, tenta di a tracciare l'origine e i progressi del diritto romano, dalle fondazione di Roma fino al ristabilimento della giurisprudenza in Italia, ed in Europa.

Pur nella sua semplicità mi pare utile per un primo inquadramento del diritto nella società romana.

Si chiede venia per eventuali errori e la superficialità della presentazione.

CENNO STORICO

SULLE

LEGGI ROMANE

Dell' Arciprete Giacomo Castrucci

PRIMA DIGNITA' INFULATA DELLA INSIGNE COLLEGIALE E MATRICE CHIESA DI S. SIMEONE PROFETA, LETTORE DELLA REALE OFFICINA DE' PAPIRI ERCOLANESI NEL REALE MUSEO BORBONICO, PROFESSORE DI DRITTO IN NAPOLI, ISPETTORE DELLE SCUOLE DI PUBBLICA ISTRUZIONE, MEMBRO DELLA SOCIETA' ECONOMICA DI TERRA DI LAVORO, SOCIO DELL' IMPERIALE ISTITUTO DEL BRASILE, DELL' ACCADEMIA TIBERINA, DEI VIRTUOSI DEL PANTHEON, DELL' ARCADIA, CC.

Diritto Romano

Come di prassi la storia di Roma in tre grandi epoche:

- il periodo dei Re;
- il periodo dei Consoli (Repubblica);
- l'era degli Imperatori.

Nella breve presentazione del diritto romano può essere seguita la medesima suddivisione al fine di un quadro coerente con quanto comunemente conosciuto.

MONARCHIA

Roma inizialmente fu una monarchia le cui origini però non sono del tutto chiare, però come da tradizione ebbe origini da Alba e probabilmente adottarono le leggi e le usanze di quella città.

Sin dall'origine occorre distinguere tra diritto pubblico e diritto privato. Le leggi riguardanti il diritto pubblico presumibilmente furono stabilite fin dai primi tempi, mentre per il diritto privato i Re agivano con la loro potestà e decidevano gli affari tramite editti e le decisioni dei Re avevano forza di legge.

Inizialmente, il popolo accettava le sentenze e gli editti dei Re, fidandosi della loro prudenza ma con la crescita di Roma e l'emergere di nuovi affari, si rese necessaria la promulgazione di leggi certe.

Romolo divise i cittadini in 30 curie e propose leggi nei comizi curiati, stabilendo la patria potestà, i diritti di proprietà del marito sulla moglie (*juspatronatus*).

Altri Re, in particolare Numa Pompilio, seguirono questo esempio, promulgando leggi con la finzione di riceverle da divinità. Le leggi regie venivano proposte al popolo e approvate tramite voti nei comizi curiati o centuriati, e riguardavano principalmente il diritto pubblico, ad eccezione di alcuni regolamenti di Servio Tullio relativi al diritto privato.

Dopo la cacciata è stato compilato "Diritto civile Papiriano" (Ius Papirianum) è una raccolta di leggi romane, sia penali che civili, attribuita a Sesto Papirio. Non conteneva innovazioni, ma raccoglieva le leggi emanate dai sette re di Roma, mettendo ordine nelle disposizioni esistenti. Questa compilazione è una delle prime testimonianze del diritto romano arcaico, fornendo informazioni su pratiche come il ripudio della moglie, le relazioni patrono-cliente e il rispetto degli dei.

Granio Fiacco, ai tempi di Giulio Cesare, lo commentò. Di questi scritti, rimangono solo frammenti presso antichi scrittori.

Granio è citato come autorità nel Digesto di Giustiniano, dove si dice che abbia scritto un libro sul diritto papiriano (*Ius Papirianum*) attribuito al *pontifex Papirius* del VI secolo a.C.

Granio registrò, ad esempio, che Numa Pompilio, nel fondare riti religiosi per i Romani, strinse un patto con gli dei per punire coloro che commettevano spergiuro.

È possibile che non esistesse alcuna raccolta di l*eges regiae* prima, e l'idea che esistesse uno *ius Papirianum* ebbe origine con l'opera di Granio all'inizio del regno di Augusto. Potrebbe quindi essere stato un giurista più importante di quanto i resti estremamente scarsi della sua opera indichino.

Il punto di diritto citato nel Digesto riguarda la distinzione tra una fidanzata (amica) e una concubina, come definita dalla legge. Granio spiegò che *pellex* era diventato il termine usuale per una

donna che dormiva regolarmente con un uomo che aveva una moglie legittima (*uxor*), ma che in precedenza si riferiva a una convivente al posto della moglie.

REPUBBLICA

Il secondo stato della potenza romana fu la Repubblica, che durò per quasi cinque secoli, dalla cacciata di Tarquinio il Superbo fino ad Augusto. Giunio Bruto istituì il Consolato, con due Consoli annuali che sostituirono i Re, limitando la perpetuità e l'unicità del comando.

Il Consolato mantenne in gran parte la potestà regia, ma con l'istituzione di Dittatori e Tribuni, il governo oscillò tra aristocrazia e democrazia.

Il diritto consolare si divide in tre epoche: il diritto incerto, il diritto equabile e il diritto accresciuto.

Prima Epoca: Il Dritto Incerto (dall'istituzione dei Consoli alle leggi Decemvirali)

Questa fase durò circa 60 anni. Pomponio[1] afferma che dopo la cacciata dei Re, le leggi regie caddero in disuso e il popolo si regolò con un "diritto incerto e la consuetudine".

Secondo gli studiosi la *Lex Tribunicia* abolì la monarchia, ma non le leggi regie in toto; molte furono conservate, specialmente quelle su cerimonie e riti sacri, e alcune richiamate in vigore.

In questo periodo, gli affari privati venivano regolati da editti e dall'arbitrio dei Consoli. A causa dell'inadeguatezza degli editti consolari, la "consuetudine e il diritto incerto" prevalsero nuovamente.

La morte di Tarquinio il Superbo portò all'oppressione della plebe da parte dei Patrizi, spingendo alla creazione dei Tribuni della plebe e dei Comizi Tributi, rendendo il governo più popolare.

1Sesto Pomponio (II secolo) è stato un giurista romano. Fu anche insegnante e (presunto) titolare di *ius respondendi* negli anni in cui regnarono gli imperatori Adriano, Antonino Pio e Marco Aurelio. Lo *ius publice respondendi* è il diritto di dare pubblicamente responsi collegati all'autorità imperiale.

Seconda Epoca: Il Dritto dei Decemviri

Le continue dissensioni tra nobiltà e plebe resero necessaria la creazione dei Decemviri per stabilire un codice di leggi che ponesse fine agli arbitri e uguagliasse tutti.

Decemviri significa "dieci uomini" e che indica una commissione della Repubblica romana.

I differenti tipi di decemvirato includevano:

- la scrittura delle leggi con imperium consolare (*legibus scribundis consulari imperio*),
- il giudicare sulle liti (*litibus iudicandis*)
- l'attendere ai sacrifici,
- la distribuzione delle terre (*agris dandis adsignandis*).

Per trovare un adeguato assetto giuridico tre ambasciatori furono inviati ad Atene per raccogliere le leggi di Solone e gli statuti delle città greche. Al loro ritorno, furono nominati dieci Decemviri, incaricati di compilare le leggi.

Essi attinsero a leggi peregrine (greche, con l'aiuto di Ermodoro Efesino[2]), modificate e adattate ai costumi romani, e includevano anche elementi delle leggi regie.

2 Ermodoro di Efeso (V secolo a.C.) è stato un giurista greco antico, famoso per avere spiegato ai decemviri il diritto greco, dal quale avrebbero poi scritto le XII tavole nel 451 a.C.

Queste leggi furono scritte su dieci tavole di rovere e approvate nei comizi centuriati. L'anno successivo, furono aggiunte altre due tavole, completando le XII Tavole.

Queste furono incise su colonne di bronzo e collocate nei Rostri per essere accessibili a tutti.

Le Leggi delle XII Tavole furono considerate da Cicerone "fonte di ogni diritto pubblico e privato" e venivano imparate a memoria dai fanciulli romani. Sebbene distrutte durante l'incendio di Roma ad opera dei Galli, furono ristabilite.

Con la pubblicazione delle XII Tavole, il diritto incerto basato sugli arbitri dei Consoli ebbe fine.

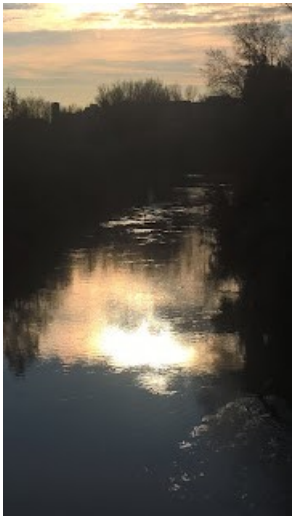

Terza Epoca: Il Dritto Accresciuto (dalla pubblicazione delle XII Tavole alla fine della Repubblica)

Questa epoca durò fino ad Augusto. Il diritto romano fu grandemente accresciuto da nuove leggi promulgate nei comizi, Plebisciti (resi vincolanti per tutto il popolo dalla *Lex Horatia*), Editti dei magistrati (Pretori, Edili Curuli, Censori, Tribuni della plebe, Proconsoli), e dall'opera dei Giureconsulti.

Gli editti dei magistrati avevano forza di legge per il tacito consenso del popolo, non per la loro autorità.

I Giureconsulti contribuirono significativamente alla giurisprudenza attraverso interpretazioni, azioni di legge (*actiones legis*), atti legittimi (*actus legitimi*) e risposte a casi concreti ed introdussero nuove regole e modi di sbrigare gli affari.

Inizialmente, furono i Decemviri, poi il Collegio dei Pontefici, e successivamente chiunque si ritenesse in grado, a interpretare le leggi. I Giureconsulti (spesso Patrizi) spiegavano il diritto ai clienti, rispondevano ai litiganti e ai Giudici. Le loro decisioni e decreti, sebbene inizialmente non avessero forza di legge, acquisivano il carattere di consuetudine se approvate generalmente.

Le complicate forme e formule legali mantenute segrete dai Patrizi servivano a tenere la plebe soggetta alla loro autorità. Tuttavia, Gneo Flavio[3], figlio di un liberto e segretario di Appio Claudio il Cieco, pubblicò le formule delle azioni di legge (Jus Flavianum),

3 Gneo Flavio (fl. IV secolo a.C.) è stato un giurista romano del IV secolo a.C..

rendendole accessibili al popolo. Successivamente, Sesto Elio[4] raccolse in un volume, chiamato *Tripartita* (Jus Aelianum), il testo delle XII Tavole, la loro interpretazione e l'esposizione delle azioni legali.

Verso la fine della Repubblica, la giurisprudenza era cresciuta a tal punto che i Romani erano "oppressi dalla moltitudine delle leggi". Pompeo, Giulio Cesare e Cicerone tentarono di raccogliere questa "immensa e dispersa farragine" in un corpo di diritto civile, ma solo Cicerone completò il lavoro, che purtroppo non è giunto fino a noi.

4 Giurista romano (sec. 2º a. C.), fratello di Publio, console (nel 198).

IMPERO

Con la fine della Repubblica, il governo si trasformò in monarchia sotto Augusto. Questa epoca è divisa in tre periodi:

- Imperatori pagani (da Augusto a Costantino il Grande);
- Imperatori cristiani (da Costantino a Giustiniano);
- Infine da Giustiniano alla fine dell'Impero.

Prima Epoca: Da Augusto a Costantino il Grande

Augusto concentrò su di sé le attribuzioni del Senato, dei Magistrati e delle leggi, pur mantenendo le apparenze del vecchio governo. Egli si servì anche dell'opera dei giureconsulti, stabilendo che solo quelli da lui approvati potessero dare risposte in diritto. Questo gli permise di influenzare l'interpretazione del diritto senza abolire le leggi antiche con atti diretti.

Tiberio spostò il potere legislativo dai Comizi al Senato. I Senatus-consulta acquisirono forza di legge, spesso su proposta dell'Imperatore stesso (*Oratione Principis cautum*). Questo sistema durò fino ad Adriano.

Sotto Adriano, il Gius pretorio (o Onorario), basato sugli editti annuali dei Pretori Urbani e Peregrini, fu riunito in un unico corpo. Successivamente una legge stabilì che gli editti pretorii fossero "perpetui", ovvero immutabili per il Pretore in carica.

Nel 131 d.C., Adriano, per mezzo del giureconsulto Salvio Giuliano[5], codificò gli editti dei Pretori e degli Edili nell'Editto Perpetuo, suddiviso in cinquanta libri e dotato di forza di legge. Quest'opera, che adattava il diritto ai costumi dell'epoca e temperava la severità delle leggi con l'equità, è andata perduta.

Seconda Epoca: Da Costantino a Giustiniano

Con Costantino il Grande, primo Imperatore a abbracciare il Cristianesimo, il diritto romano assunse un nuovo aspetto, orientato verso una maggiore semplicità ed equità. Molti aspetti del diritto antico, incompatibili con la religione cristiana, furono abrogati o emendati. I suoi successori continuarono a promuovere questa nuova giurisprudenza, basandosi sulle regole della religione cristiana e sulla semplicità naturale.

La crescente mole di costituzioni imperiali portò alla formazione di tre codici: il Gregoriano, l'Ermogeniano e il Teodosiano.

- Il ***Codice Gregoriano*** (compilato forse da Gregorio intorno al 306 d.C.) raccoglieva costituzioni di Imperatori pagani da Adriano a Diocleziano e Massimiano.
- Il ***Codice Ermogeniano*** (forse da Ermogene intorno al 312 d.C.) era un supplemento del Gregoriano, includendo costituzioni fino a Costantino il Grande.

5 Salvio Giuliano, noto anche come Giuliano il Giurista (Hadrumetum, 115 – 148), è stato un politico e giurista romano. Notevolissima la sua opera di scrittore di opere giuridiche. Le sue opinioni influenzarono la scienza giuridica del tempo e i giuristi posteriori per la finezza del ragionamento che le sosteneva, come è dimostrato dai numerosi brani di altri giuristi che citano il pensiero di Giuliano.

- Questi due codici, sebbene compilati da privati, acquisirono grande autorità, ma sono giunti a noi solo in pochi frammenti.

Per porre fine alla "gran farragine di leggi" introdotta nel Foro, Teodosio il giovane commissionò a otto personaggi di riunire le costituzioni degli Imperatori cristiani da Costantino il Grande fino ai suoi tempi.

Questo lavoro, terminato nel 438 d.C., fu promulgato con il nome di Codice Teodosiano, diviso in sedici libri, e giunse a noi, anche se non per intero. Dopo la sua promulgazione, altri Imperatori (Marciano, Maioriano, Severo, Leone, Antero) emanarono nuove leggi, dette Novelle, che derogarono al Codice Teodosiano.

Terza Epoca: Giustiniano

Sotto Giustiniano (che regnò dal 527 al 565 d.C.), la confusione e l'enorme quantità di leggi (costituzioni imperiali, opere di giureconsulti per quasi 2000 libri e 300.000 sentenze) resero necessaria una riforma. Giustiniano ordinò la compilazione del ***Corpus Juris Civilis***, che comprendeva il Codice, le Pandette, le Istituzioni e le Novelle.

1. Il Codice (prima edizione): Su incarico di Giustiniano, dieci personaggi, tra cui Triboniano, compilarono un nuovo codice dalle precedenti collezioni (Gregoriano, Ermogeniano, Teodosiano) e dalle costituzioni imperiali, eliminando l'inutile e il contraddittorio. Fu pubblicato il 7 aprile 529 d.C. e prese il nome di Giustinianeo.
2. Le Pandette (o Digesto): Giustiniano ordinò a Triboniano e ad altri sedici colleghi di raccogliere e sistematizzare gli scritti degli antichi giureconsulti. Questo imponente lavoro, completato in tre anni, seguì l'ordine del Codice e dell'Editto Perpetuo, ma con alcune incongruenze. Le Pandette furono divise in sette parti e 50 libri.
3. Le Istituzioni: Nello stesso anno 533, Giustiniano commissionò a Triboniano, Teofilo e Doroteo di compilare quattro libri di Istituzioni, principalmente basate su quelle di Gaio e sul Digesto, per facilitare lo studio del diritto. Furono pubblicate il 21 novembre 533 d.C., un mese prima delle Pandette. Giustiniano stabilì anche un nuovo metodo di studio del diritto di cinque anni e regolamentò i costumi degli studenti.

4. Il Codice (seconda edizione, *Codex repetitae praelectionis*): Si rese necessaria una rettifica del primo Codice a causa delle nuove decisioni emerse durante la compilazione delle Pandette. Triboniano e quattro colleghi emendarono il Codice, inserendo nuove decisioni e costituzioni. La seconda edizione, divisa in dodici libri, fu pubblicata il 17 novembre 534 d.C..
5. Le Novelle: Dopo la pubblicazione del Corpus, Giustiniano continuò a emanare nuove costituzioni per riformare il diritto e decidere nuovi casi. Queste sono le Novelle, che costituiscono la quarta parte del Corpus Juris Civilis.

Sebbene Giustiniano avesse intenzione di raccoglierle in un unico volume, ne sono pervenute 168. Principalmente scritte in greco, ebbero varie traduzioni latine: l'*Autentica* (anonima, parola per parola, sanzionata imperialmente), la *Giulianea* (epitome di Giuliano di Costantinopoli), e nuove versioni di studiosi moderni. Le Novelle spesso abrogavano o derogavano il Codice; i compendi di queste deroghe furono inseriti nel Codice stesso come *Autentiche*.

Il ***Corpus Juris Giustinianeo*** si compone quindi di:

- ***Codice:*** 12 libri, 762 titoli, 4648 leggi.
- ***Pandette:*** 7 parti, 50 libri, 422 titoli, 9123 leggi.
- ***Istituzioni:*** 4 libri, 99 titoli.
- ***Novelle:*** 9 collazioni, 168 numeri. Le principali edizioni sono l'Haloandrina, la Fiorentina (basata sul Codice Pisano delle Pandette) e quella di Dionigi Gotofredo. Il *Corpus Juris*

Glosatum, con le glosse marginali di Accursio e altri, è anch'esso molto importante.

Il Dritto Romano in Oriente dopo Giustiniano

Dopo la morte di Giustiniano (565 d.C.), la collezione giustinianea fu osservata e insegnata. A causa del declino del latino, il diritto giustinianeo fu tradotto in greco. Traduttori come Talelaeus, Stefano, Cirillo e Teofilo (che fece una parafrasi delle Istituzioni) si dedicarono a questo compito.

Il principale fondamento del diritto greco fu rappresentato dai libri Basilici. Basilio il Macedone (838 d.C.), suo figlio Leone il Saggio (886 d.C.) e Costantino Porfirogenito (900 d.C.) compilarono un nuovo corpo di diritto in 60 libri, i quali includevano versioni greche del Codice, Digesto, Istituzioni e Novelle giustinianee,

novelle di altri imperatori bizantini, *Paratitla* di giureconsulti greci e passi dei Santi Padri e dei Concili.

I Basilici, sebbene incompleti (mancano 19 libri), rimasero in vigore fino alla caduta dell'Impero Greco (1453 d.C.). Altre opere di compendio includono l'Eclogha, la *Synopsis pragmatica* di Michele Attaliota, la sinossi in versi giambici di Michele Psello e il *Promptuarium Legum* di Costantino Armenopolo.

Il Dritto Romano in Occidente dopo Giustiniano

Con la fine dell'Impero Romano d'Occidente (476 d.C.), vari popoli germanici invasero le province e stabilirono nuovi regni. In questi regni, il diritto romano, in particolare il Codice Teodosiano, fu mantenuto per la popolazione romana. Esempi includono la *Lex Romana Visigothorum* (Breviario di Alarico) per i Visigoti e il *Liber responsorum Papiniani* per i Borgognoni, entrambi basati su collezioni pre-giustinianee.

In Italia, dopo la decadenza dell'Impero Romano, gli Ostrogoti di Teodorico il Grande (480 d.C.) permisero agli Italiani di vivere secondo le leggi romane (Codice Teodosiano e Novelle post-Teodosiane). Successivamente, i Longobardi (568 d.C.) occuparono gran parte dell'Italia, e si ebbe un sistema duale: diritto longobardo per i Longobardi e diritto romano (Teodosiano) per gli Italiani. Liutprando I, re dei Longobardi, stabilì persino regole per i matrimoni misti. Sotto i Re Franchi, Italiani e Germani, continuarono a coesistere leggi longobarde, romane e straniere.

Le Novelle giustinianee furono osservate negli affari ecclesiastici nell'Esarcato di Ravenna e nel Ducato Romano. Tuttavia, il diritto romano osservato generalmente in Italia fu quello contenuto nella collezione Teodosiana. Il *Corpus Juris Giustinianeo* non era sconosciuto, ma era consultato principalmente da dottori e seguaci del Diritto Ecclesiastico.

Nella metà del X secolo, Ottone I promosse gli studi delle leggi romane. Nel XII secolo, l'autorità del diritto giustinianeo si estese

a poco a poco in tutta Europa, diventando *Dritto comune*. Bologna fu la prima a promuovere questa novità, dove all'inizio del XII secolo, Irnerio[6] diede lezioni pubbliche sul diritto giustinianeo. I professori bolognesi acquisirono grande fama, e gli studi giustinianei si diffusero in altre regioni attraverso i loro discepoli, avvocati e giudici.

6 Studioso e maestro del *Corpus Iuris Civilis*, Irnerio rappresenta le prime generazioni di docenti attorno ai quali si crearono spontaneamente le scuole bolognesi di Diritto romano, antesignane delle future Università degli studenti.

Conclusioni

Da quanto sinteticamente esposto appare evidente come il diritto romano possa considerarsi la radice profonda della cultura giuridica occidentale, forse uno dei meriti principali di quella cultura che ha retto la società sia europea che medio orientale per più di due millenni.